



REGOLAMENTO FGAS

La presente circolare ha il solo scopo di informare ed incentivare tutti i clienti nel prendere visione delle normative Europee inerenti all'uso di Gas refrigerante.



[10.01.2019] Pubblicato il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018

[19.11.2015] Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

[19.11.2015] Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066

[19.11.2015] Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068

[20.04.2014] Regolamento (UE) N. 517/2014

[12.06.2013] D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26

[01.02.2013] Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione

[25.06.2012] Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione

[25.06.2012] Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione

[25.06.2012] Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione

[Normative](#)

<https://www.fgas.it/Normativa#>

O.R.T.I.Z. & Company Srl Socio Unico - Via Emanuele Melisurgo, 3/A int. 4, z.i. - 70132 Bari

P. IVA - 07124560728 - R.E.A. 534327

Tel 080-5058966/67 Fax 080-5058962 - Email: ortizcompanysrl@libero.it



FAQ

1 Definizioni

2 Enti competenti

3 Area Pubblica del Registro

4 Obblighi in capo agli operatori delle apparecchiature

5 Obblighi per i rivenditori di FGAS e apparecchiature non ermeticamente

sigillate contenenti FGAS

6 Banca Dati apparecchiature contenenti gas fluorurati

7 Sanzioni

8 Caricamento intervento su "Banca Dati gas fluorurati" <https://bancadati.fgas.it/#!/home>

9 Contatti



1 Definizioni

- **Apparecchiature non ermeticamente sigillate**
- **Smantellamento**
- **Riparazione**
- **Installazione**
- **Manutenzione e assistenza**
- **Autocarro frigorifero e rimorchio frigorifero**
- **Operatore**
- **Apparecchiature di protezione antincendio**
- **Ciclo Rankine**
- **Commutatori elettrici**

➤ Apparecchiature non ermeticamente sigillate

Per apparecchiatura ermeticamente sigillata, il Regolamento CE 517/2014, intende un'apparecchiatura in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita.

➤ Smantellamento

Per smantellamento si intende la chiusura finale e l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra;



➤ **Riparazione**

Per riparazione si intende il ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas.

➤ **Installazione**

Per installazione si intende l'assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio.

➤ **Manutenzione e assistenza**

Con il termine manutenzione o assistenza si intendono tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas a norma dell'articolo 8 e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite;

➤ **Autocarro frigorifero e rimorchio frigorifero**

La definizione di autocarro frigorifero è un veicolo a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettato e costruito principalmente per il trasporto di merci e che sia equipaggiato di cella frigorifero;

Per rimorchio frigorifero si intende un veicolo progettato e costruito per essere trainato da autocarro o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e che è equipaggiato di cella frigorifero;



➤ **Operatore**

Per operatore si intende il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati.

A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni

➤ **Apparecchiature di protezione antincendio**

La definizione è relativa alle apparecchiature e sistemi utilizzati nelle applicazioni di prevenzione o estinzione di un incendio, compresi gli estintori.

➤ **Ciclo Rankine**

Il Ciclo Rankine è un ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica;

➤ **Commutatori elettrici**

Dispositivi di commutazione e le apparecchiature di controllo, misura, protezione e regolazione a essi associate, così come gli insiemi di tali dispositivi e apparecchi, con le relative connessioni, gli accessori, i contenitori e le strutture di sostegno, il cui utilizzo è associato alla generazione, trasmissione, distribuzione e conversione di energia elettrica.



2. Enti competenti

- **Qual è la Camera di commercio competente ?**

- **Qual è la Camera di commercio competente ?**

La Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica.

Nel caso di pratica di riconoscimento di certificato estero, la Camera di commercio competente è quella nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attività .



3.Area Pubblica del Registro

- **Perchè i nominativi di un'impresa o di una persona, iscritte al Registro, non compaiono nell'elenco pubblicato sul sito del Registro FGAS ?**
- **E'possibile sapere se una persona può svolgere le attività di recupero di gas dagli impianti di condizionamento degli autoveicoli ?**
- **E'disponibile l'elenco degli organismi di certificazione o di attestazione ?**
- **E'possibile sapere se una persona o una impresa sono certificate ?**

➤ **Perchè i nominativi di un'impresa o di una persona, iscritte al Registro, non compaiono nell'elenco pubblicato sul sito del Registro FGAS ?**

Le imprese che svolgono le attività di cui ai Regolamenti 2067 (ex 303) e 304, per poter operare devono essere iscritte al Registro nazionale telematico delle persone ed imprese certificate e devono essere in possesso di certificato rilasciato da organismi accreditati.

Le persone che svolgono le attività di cui ai Regolamenti 2067 (ex 303), 304, 2066 (ex 304) e 306, per poter operare devono essere iscritte al Registro nazionale telematico delle persone ed imprese certificate e devono essere in possesso di certificato rilasciato da organismi accreditati.

Le persone che svolgono l'attività di cui al Regolamento 307 per poter operare devono essere iscritte al Registro nazionale telematico delle persone ed imprese certificate e devono essere in possesso di attestato rilasciato da organismi accreditati.



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

Nella sezione C del Registro telematico, consultabile dal sito www.fgas.it, sono presenti i nominativi di persone ed imprese iscritte al registro ed in possesso di certificato rilasciato da organismo di certificazione accreditato.

Nella sezione D del Registro telematico, consultabile dal sito www.fgas.it, sono presenti i nominativi di persone iscritte al registro ed in possesso di attestato rilasciato da organismo di certificazione accreditato.

Se il nominativo dell'impresa o della persona non compaiono le motivazioni possono essere diverse:

- 1) persone ed imprese, pur essendo iscritti al Registro, non hanno ottenuto il certificato.
- 2) persone ed imprese hanno ottenuto il certificato ma esso è scaduto o sospeso oppure l'organismo di certificazione non ha comunicato l'avvenuto rilascio del certificato stesso.
- 3) persone ed imprese, pur essendo iscritte al Registro, non sono tenute ad ottenere la certificazione e quindi sono inserite nella Sezione B delle persone fisiche e delle imprese non soggette ad obbligo di certificazione.
- 4) persone ed imprese non sono iscritte al Registro ma hanno chiesto il riconoscimento di un certificato rilasciato in altro stato membro e sono inserite nella Sezione F del Registro.

➤ **E'possibile sapere se una persona può svolgere le attività di recupero di gas dagli impianti di condizionamento degli autoveicoli ?**

Le persone che svolgono attività di recupero Gas Fluorurati da impianti di condizionamento montati su autoveicoli devono essere in possesso di attestato. Accedendo all'area Consultazione del sito www.fgas.it, è possibile ricercare le persone in possesso di attestato nella Sezione D.

Bisogna indicare nella ricerca il codice fiscale oppure il nome e cognome della persona e la provincia.

Si ricorda che le imprese non che svolgono l'attività di cui al regolamento 307 devono iscriversi al Registro, ma non devono ottenere né certificato né attestato.



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

➤ **E' disponibile l'elenco degli organismi di certificazione o di attestazione ?**

L'elenco degli organismi accreditati per la certificazione è disponibile sul sito www.fgas.it, nell'area registro / consultazione / ricerca organismi.

In sede di ricerca dovrà essere indicato il regolamento per il quale l'utente intende ottenere la certificazione (per esempio 2067 per la refrigerazione o 304 per l'antincendio) e il profilo "certificazione imprese" o "certificazione persone".

Nel caso di attività legate al Regolamento 307 (recupero gas da autoveicoli) sarà necessario ricercare il profilo "attestazione delle persone".

Gli organismi operano a livello nazionale quindi si suggerisce di non effettuare una ricerca per territorio.

➤ **E' possibile sapere se una persona o una impresa sono certificate ?**

Accedendo all'area Consultazione del sito www.fgas.it, è possibile ricercare le persone e le imprese in possesso di certificato.

La ricerca può essere effettuata sulla Sezione C, relativa alle persone e alle imprese certificate.

In questo caso bisogna indicare nella ricerca il codice fiscale oppure la ragione sociale e la provincia.

E' possibile restringere la ricerca alle persone o alle imprese, e a singole attività.

Le informazioni che vengono fornite sono relative all'attività per la quale persona ed impresa sono certificate e alla data di scadenza del certificato.

E' possibile anche verificare, nella sezione F, se le persone e le imprese dispongono di un certificato rilasciato da altro stato membro e riconosciuto sul territorio nazionale.



4. Obblighi in capo agli operatori delle apparecchiature

- Cosa si intende per operatore ?
- Tenuta di registri e libretti

➤ Obblighi in capo agli operatori delle apparecchiature

In base all'articolo 2 del D.P.R. 146/2018 è considerato **operatore** il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto.

A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

➤ **Tenuta di registri e libretti**

Il D.P.R. 146/2018 non prevede alcun obbligo di tenuta del registro dell'apparecchiatura e del libretto per la climatizzazione.

In capo alle persone e alle imprese certificate vige l'obbligo di comunicare alla Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, una serie di informazioni a seguito dell'installazione dell'apparecchiatura, degli interventi di controllo, manutenzione e riparazione delle apparecchiature, e dello smantellamento delle stesse.

Questa comunicazione verrà effettuata via telematica entro 30 giorni dall'intervento.

Gli operatori delle apparecchiature verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le informazioni.



5.Obblighi per i rivenditori di FGAS e apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS

- **Cosa dice il Regolamento (UE) 517/2014 in materia di restrizioni all'immissione in commercio ?**
 - **Quali dati di vendita devono comunicare le imprese che forniscono FGAS serra agli utilizzatori finali ?**
 - **Quali sono i rivenditori coinvolti dal D.P.R. 146/2018 ?**
 - **Quali dati di vendita devono comunicare i rivenditori di FGAS?**
 - **Quali dati di vendita devono comunicare le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS agli utilizzatori finali ?**
 - **Da quando decorrono gli obblighi per i rivenditori di FGAS e delle apparecchiature che li contengono ?**
 - **I rivenditori di FGAS e di apparecchiature che li contengono devono iscriversi al Registro FGAS ?**
-



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

➤ **Cosa dice il Regolamento (UE) 517/2014 in materia di restrizioni all'immissione in commercio ?**

L'articolo 11 c. 4 del Regolamento 517/2014 stabilisce che, ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione.

In base a tale articolo le imprese non certificate che non svolgono le attività indicate possono raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l'installazione è effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10.

➤ **Quali dati di vendita devono comunicare le imprese che forniscono FGAS serra agli utilizzatori finali ?**

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

- a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

➤ **Quali sono i rivenditori coinvolti dal D.P.R. 146/2018 ?**

Il D.P.R. 146/2018 prevede alcuni obblighi per :

- ❖ Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato.
- ❖ Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali

Questi soggetti devono

- in base all'articolo 16 c.9 del D.P.R. iscriversi al Registro telematico nazionale
- in base all'articolo 16 commi 2 e 3 del D.P.R. comunicare i dati di vendita dei gas fluorurati e delle apparecchiature.

➤ **Quali dati di vendita devono comunicare i rivenditori di FGAS?**

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra ai fini dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che li contengono o il cui funzionamento dipende da tali gas e per cui è richiesto un certificato o un attestato, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

- a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
- b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

➤ **Quali dati di vendita devono comunicare le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS agli utilizzatori finali ?**

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto

serra agli utilizzatori finali comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

- a) tipologia di apparecchiatura;
- b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
- c) anagrafica dell'acquirente;
- d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale.

Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore

➤ **Da quando decorrono gli obblighi per i rivenditori di FGAS e delle apparecchiature che li contengono ?**

L'obbligo di comunicare i dati delle vendite decorre dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del D.P.R., cioè dal 24 luglio 2019 .



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

➤ **I rivenditori di FGAS e di apparecchiature che li contengono devono iscriversi al Registro FGAS ?**

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti tali gas, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria pari a 21,00 Euro.

L'iscrizione è necessaria per poter trasmettere i dati sulle vendite.

L'obbligo di comunicare i dati sulle vendite decorre a partire da 6 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. cioè dal 24 luglio 2019.



6.Banca Dati apparecchiature contenenti gas fluorurati

- **Per quali apparecchiature vanno comunicati i dati ?**
 - **Quali soggetti comunicano informazioni in relazione alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS ?**
 - **Da quando decorre l'obbligo di comunicazione ?**
 - **I soggetti che comunicano le informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS devono iscriversi al Registro ?**
 - **Quando vanno comunicate le informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS ?**
 - **Come vanno comunicate le informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS**
 - **Quali informazioni devono essere comunicate a seguito dell'installazione delle apparecchiature ?**
 - **Quali informazioni devono essere comunicate a seguito del primo intervento di controllo delle perdite e agli interventi di manutenzione o di riparazione ?**
 - **Quali informazioni devono essere comunicate a seguito dello smantellamento ?**
-



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

➤ **Per quali apparecchiature vanno comunicati i dati ?**

I dati vanno comunicati a seguito di interventi di installazione, controllo, riparazione, manutenzione e smantellamento svolte su

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;

➤ **Quali soggetti comunicano informazioni in relazione alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS ?**

Le informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati vanno comunicati da:

- imprese in possesso di certificato (anche rilasciato da altro stato membro) che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra;

Nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione (ad esempio in quanto si tratta di impresa soggette ad obbligo solo di iscrizione oppure di imprese proprietarie di apparecchiature che si avvalgono di personale interno) le comunicazioni vanno effettuate da:

- persone fisiche in possesso di certificato (anche rilasciato da altro stato membro) per le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra,
- commutatori elettrici.



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

➤ **Da quando decorre l'obbligo di comunicazione ?**

L'obbligo di effettuare la comunicazione delle informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS, decorre a partire da 8 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, cioè dal 24 settembre 2019

➤ **I soggetti che comunicano le informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS devono iscriversi al Registro ?**

I soggetti che devono comunicare i dati relativi alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS sono soggetti in possesso di certificato: conseguentemente tali soggetti sono già iscritti al Registro FGAS.

➤ **Quando vanno comunicate le informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS ?**

I dati devono essere comunicati

- a seguito dell'installazione delle apparecchiature (art. 16 c. 4 del D.P.R. 146/2018)
- a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione (art. 16 c.5 del D.P.R. 146/2018)
- al momento dello smantellamento delle apparecchiature (art. 16 c.7 del D.P.R. 146/2018).

La comunicazione va effettuata entro 30 giorni dall'intervento.



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

➤ **Come vanno comunicate le informazioni relative alle attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti FGAS**

Le informazioni relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica .

➤ **Quali informazioni devono essere comunicate a seguito dell'installazione delle apparecchiature ?**

A seguito dell'installazione delle apparecchiature vanno comunicate le seguenti informazioni:

- a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) data e luogo di installazione;
- d) tipologia di apparecchiatura;
- e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;
- g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;
- i) eventuali osservazioni.



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

➤ **Quali informazioni devono essere comunicate a seguito del primo intervento di controllo delle perdite e agli interventi di manutenzione o di riparazione ?**

A partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione

di apparecchiature già installate, e per ogni intervento successivo, devono essere comunicate le seguenti informazioni:

- a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) tipologia di apparecchiatura;
- d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
- f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
- h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
- i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;
- l) eventuali osservazioni.



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

➤ **Quali informazioni devono essere comunicate a seguito dello smantellamento ?**

L'impresa certificata o la persona fisica certificata che esegue lo smantellamento delle apparecchiature comunica le

seguenti informazioni:

- a) data e luogo di smantellamento;
- b) anagrafica dell'operatore;
- c) tipologia di apparecchiatura;
- d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
- e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
- f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;
- g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento;
- h) eventuali osservazioni



7.Sanzioni

- **Quali sono le sanzioni in capo alle imprese ?**
- **Quali sono le sanzioni per gli operatori ?**

➤ Quali sono le sanzioni in capo alle imprese ?

Le sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per quanto riguarda le imprese si riportano di seguito le principali sanzioni previste,rimandando al provvedimento per maggiori dettagli.

Art.4

Le imprese che effettuano il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE, con esclusione della attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti stessi, impiegando personale non in possesso dell'attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di rifiuti.

Art. 5

- le imprese Imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero per apparecchiature quali circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore; apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra; impianti di protezione antincendio ed estintori e commutatori ad alta tensione e che, nell'ambito di tali attività, prendono in consegna gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro
- le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n.



La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Art. 10

le imprese che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

➤ **Quali sono le sanzioni per gli operatori ?**

Le sanzioni sono stabilite dal D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).

Per quanto riguarda gli operatori (ovvero i proprietari delle apparecchiature) si riportano di seguito le principali sanzioni previste dall'articolo 3 e 4 del D.Lgs., rimandando al provvedimento per maggiori dettagli.

- l'operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

- L'operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

- l'operatore che nelle attività di riparazione delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

- l'operatore che non tiene il registro dell'apparecchiatura di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

- l'operatore che tiene i registri in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l'operatore non rispetti il formato di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

- l'operatore che non mette a disposizione dell'autorità competente, di registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.



8 Caricamento intervento su“Banca Dati gas fluorurati”

<https://bancadati.fgas.it/#!/home>

BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI

La **Commissione Europea** per raggiungere l'obiettivo **di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra** e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima, ritiene che sia fondamentale **applicare pienamente le misure di contenimento vigenti**. Si ritiene inoltre utile **monitorare** efficacemente, con dati coerenti e di elevata qualità, le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per **verificare i progressi compiuti** nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per **valutare l'impatto dei regolamenti**.

A CHI È UTILE LA BANCA DATI GAS FLUORURATI?

- Ai **venditori di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature** non ermeticamente sigillate contenenti tali gas, per comunicare i dati di vendita, previa iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro FGAS);
- A **imprese e persone** in possesso di certificato per **comunicare** i dati relativi agli interventi di **installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento**, svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.
- Agli **operatori** per scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle **proprie apparecchiature**.

Doveri per imprese e persone in possesso di certificato:

La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.



PROCEDURA CHE LA O.R.T.I.Z.&COMPANY SRL DEVE ESEGUIRE OGNI VOLTA CHE EFFETTUA MANUTENZIONI/RIPARAZIONI/CONTROLLO PERIODICO:

A) Registrare cliente (denominato come OPERATORE) ;

The screenshot displays a web browser window with the URL `interventi.fgas.it/scrivania/inserimentomanuale?from=index#/InserimentoIntervento`. The page is titled 'Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati' and features the logo of the 'MINISTERO DELL'AMBIENTE'. A modal window titled 'Specifica i dati dell'operatore' is open, containing the following fields and options:

- Profilo***: A dropdown menu with '[Selezionare]'.
- Estero**: A button labeled 'No'.
- Codice fiscale***: A text input field.
- Ragione sociale/Nome cognome***: A text input field.
- Email***: A text input field.
- Referente**: A text input field.
- Utilizzatore**: A section with the text 'L'utilizzatore è diverso dall'operatore?' and a 'No' button.

At the bottom right of the modal are two buttons: 'SALVA' (green) and 'CHIUDI' (blue). The background page shows sections for 'Operatore', 'Apparecchiatura', and 'Intervento', each with an information icon and a note. A cookie consent banner is visible at the bottom of the browser window.

La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

B) Inserire dati dell'apparecchiatura ;

Specifica i dati dell'apparecchiatura

Inserisci la matricola e il tipo apparecchiatura per sbloccare i campi che seguono.

Dati identificativi

Codice univoco Matricola*

Se conosci il codice univoco dell'apparecchiatura...

Tipo apparecchiatura* Numero circuiti*

Localizzazione

Provincia* Comune* Indirizzo*

Civico* Interno Scala Destinazione d'uso*

Dati utente (Da indicare se utili per l'utente)

Specifica i dati dell'apparecchiatura

Localizzazione

Provincia* Comune* Indirizzo*

Civico* Interno Scala Destinazione d'uso*

Dati utente (Da indicare se utili per l'utente)

Marca* Modello Rif. catasto impianti termici

Carico massimo dell'apparecchiatura

FGas Q.tà Kg GWP CO2 equiv. in t

[+aggiungi un altro gas](#)

La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.



C) Riportare tipo di intervento:

- *Installazione – controllo delle perdite – manutenzione – riparazione – smantellamento;*

Comunicazione interventi Gas Fluorurati

Stai operando per conto di OFFICINE PER LA REFRIGERAZIONE E TEC

Sistema rilevamento perdite Apparecchiatura Ermet. Sigillata

Intervento

Scegli il tipo di intervento tra quelli proposti.

Tipo intervento

Richiedi assistenza

Comunicazione interventi Gas Fluorurati

Scrivanie telematiche Registro nazionale Segui su

Questo sito fa uso di cookie per memorizzare informazioni su questo computer (per ulteriori informazioni cliccare qui). Acconsentire l'uso dei cookie?

27/11/2019

La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.

D) Procedere alla comunicazione dell'intervento

fac-simile

RAPPORTO INTERVENTO

SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'INTERVENTO:			
Codice Fiscale:	07124560728		
Denominazione:	OFFICINE PER LA REFRIGERAZIONE E TECNOLOGIE INDUSTRIALI ZERO E SOTTOZERO & COMPANY S.R.L.		
Certificato:	FGI00643 certificato valido alla data dell'intervento		

Operatore	Codice Fiscale	Denominazione
	07124560728	OFFICINE PER LA REFRIGERAZIONE E TECNOLOGIE INDUSTRIALI ZERO E SOTTOZERO & COMPANY S.R.L.

APPARECCHIATURA FISSA DI REFRIGERAZIONE		Codice Apparecchiatura:		
Matricola:	07124560728			
Marca:	DAI			
Codice Catasto:	--			
Ubicazione/Indirizzo:	10121 ROMA - L. S. PIETRO			
Destinazione d'uso:	- Altro			
Ermeticamente Sig.:	Si	E' presente un sistema di controllo perdite:	No	
Carico massimo dell'apparecchiatura		Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-507A		27,000	3,985	107,600

RIPARAZIONE del 02/10/2019		Codice Intervento: 011807-12226		
Osservazioni:				
Personale certificato che ha eseguito l'intervento:				
Codice Fiscale	Denominazione	Num. Cert.		
		ICIM-CFP-005585-00 certificato valido alla data dell'intervento		
FGas Aggiunto	Tipo	Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-507A	Vergine	15,000	3,985	59,780
FGas Presente		Qtà Kg	GWP	Qtà CO2
R-507A		12,000	3,985	47,82

Tutte le informazioni inserite verranno registrate/conservate dalla Camera di Commercio di Bari.

Tutti i dati saranno disponibili all'ente predisposto per il controllo in vs sede.

La O.R.T.I.Z.&C.SRL non si assume nessuna responsabilità in merito alla mancata lettura del documento.



9 Contatti

- **Per maggiori informazioni , chiarimenti o richieste d'offerta potete contattare il ns consulente interno :**

✚ **Responsabile FGAS :** Signor Traversa Mario

✚ **Telefono:** 080 5058966

✚ **Email:** ortizcompanysrl-fgas@libero.it